Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 28 febbraio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 48 DEL 28 FEBBRAIO 1938-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 9: **Società anonima Filatura Canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1938-XVI. — **Società anonima Credito Fondiario Sardo, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 14 febbraio 1938-XVI. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 10, 11 e 12 febbraio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Cartelle fondiarie sorteggiate nella 104ª estrazione dell'8 e 9 febbraio 1938-XVI. — **Società anonima Idroelettrica Comacina, in Como:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nell'8ª estrazione del 18 febbraio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Bolzano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 gennaio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto mobiliare italiano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 48 DEL 28 FEBBRAIO 1938-XVI:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale - Febbraio 1938-XVI (Fascicolo 2).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, riguardante l'istituzione della Gioventù Italiana del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, riguardante l'istituzione della Gioventù Italiana del Littorio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — STARACE — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2567.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1473, recante revoca del divieto di costituire associazioni per determinate categorie di funzionari statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1473, recante revoca del divieto di costituire associazioni per determinate categorie di funzionari statali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — BOTTAI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2568.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1404, riguardante l'applicazione alle vertenze arbitrali in corso delle modificazioni apportate all'art. 56 delle « Condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1404, riguardante l'applicazione alle vertenze arbitrali in corso delle modificazioni apportate all'art. 56 delle « Condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1938-XVI, n. 66.

Aumento della partecipazione, da parte dello Stato, al capitale azionario della Società anonima « Ala Littoria ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1319, col quale si autorizza il Ministero dell'aeronautica a partecipare con un capitale di lire 7.200.000 alla costituzione della « Società Aerea Mediterranea » (S.A.M.);

Visto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 1249, riguardante l'autorizzazione concessa al Ministero dell'aeronautica di sottoscrivere e versare in favore della « Società Aerea Mediterranea » (S.A.M.) la somma di lire 800.000;

Visto il R. decreto 10 marzo 1932, n. 511, che eleva a complessive lire 18.000.000 la partecipazione del Ministero dell'aeronautica al capitale sociale della « Società Aerea Mediterranea » (S.A.M.);

Vista la legge 7 giugno 1937, n. 855, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale della « Società Aerea Mediterranea » (S.A.M.) nella tornata straordinaria 29-30 settembre 1934 (pubblicata sul Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma in data 26 ottobre 1934, n. 86) dalla quale risulta che la Società stessa ha assunto la nuova denominazione di « Ala Littoria S. A. »;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dei collegamenti aerei di linea, per adeguarli agli accresciuti bisogni dei traffici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La partecipazione dello Stato al capitale azionario della « Ala Littoria S. A. » è elevato da lire 18.000.000 a lire 50.000.000.

La relativa spesa di lire 32.000.000 sarà ripartita in tre esercizi finanziari come appresso:

esercizio	1937-1938	lire 10.000.000
»	1938-1939	» 11.000.000
»	1939-1940	» 11.000.000

Il Ministro per le finanze è autorizzato, con propri decreti, a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938-XVI, n. 67.

Modificazioni al regime fiscale del gas impiegato per illuminazione e per riscaldamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visto l'allegato *C* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito in legge con la legge 4 giugno 1936, n. 1334;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'imposta sul consumo del gas;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. 2 dell'art. 1 dell'allegato *C* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, è sostituito dal seguente:

L'imposta sul consumo del gas è stabilita nella seguente misura:

a) di cent. 15 per ogni metro cubo di gas destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento e proveniente dagli oli minerali, di gas metano o derivato dal suolo;

b) di cent. 6 per ogni metro cubo di gas di altra specie destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento, escluso il gas acetilene.

Le miscele di gas, indicati alla lettera *a*) con quelli indicati alla lettera *b*), sono soggette all'imposta nella misura di cent. 15 per ogni metro cubo quando i gas di cui alla lettera *a*) vi siano contenuti nella proporzione di almeno il quaranta per cento.

È esente da imposta:

a) il gas impiegato per l'illuminazione governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche;

b) quello impiegato in processi di fabbricazione nelle industrie chimiche, metallurgiche, tipografiche e tessili;

c) quello impiegato a scopo scientifico nelle aule e nei laboratori dei pubblici istituti;

d) quello impiegato nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche purchè sussista la condizione della reciprocità.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938-XVI, n. 68.

Rinnovazione della convenzione con la Società italiana autori ed editori per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 6 e 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276; gli articoli 2 e 3 del R. decreto 2 ottobre 1924, numero 1589; l'articolo unico del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, convertito nella legge 2 giugno 1927-V, n. 879;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di rinnovare la convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori addì 21 giugno 1927-V, approvata col R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1553, convertito nella legge 23 febbraio 1928-VI, n. 344 con scadenza al 31 dicembre 1937-XVI, in base alla quale la suddetta Società riscuote per conto dello Stato i diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici, nonchè il diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'allegata convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze, con il rappresentante della Società italiana degli autori ed editori addì 15 dicembre 1937-XVI, con la quale viene rinnovata, con modificazioni, la convenzione 21 giugno 1927-V, approvata col R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1553, per la riscossione, per conto dello Stato da parte della detta Società, dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi, cinematografici e misti di varietà e cinematografo, e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 394, *foglio* 147. — MANCINI.

ALLEGATO.

CONVENZIONE

Art. 1.

Con la presente convenzione, che sostituisce le precedenti del 21 ottobre 1922 con scadenza 30 giugno 1927; del 5 settembre 1924, con scadenza al 30 giugno 1928; del 6 novembre 1926 con scadenza al 31 dicembre 1931 e del 21 giugno 1927 con scadenza al 31 dicembre 1937, la Società italiana degli autori ed editori assume il servizio di liquidazione e di riscossione del diritto erariale sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ordinari, sportivi e cinematografici, nonchè del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio.

La presente convenzione ha inizio col 1° gennaio 1938-XVI e scadrà il 31 dicembre 1947-XXVI.

Nel periodo dal 1° gennaio 1938 al 31 dicembre 1940 la convenzione è obbligatoria per entrambi i contraenti e continuerà ad essere obbligatoria dal 1° gennaio 1941 in poi, ove non oltre 6 mesi innanzi non venga dall'una o dall'altra parte disdetta.

Uguale rapporto è applicabile nel tempo dal 1° gennaio 1941 al 31 dicembre 1947, dividendolo però in due periodi di obbligatorietà, il primo di 4 anni e l'ultimo di 3.

Art. 2.

La Società degli autori ed editori è incaricata anche della liquidazione e riscossione del diritto addizionale a favore dell'Ente autonomo del teatro della « Scala » di Milano e dell'Ente autonomo del teatro « Comunale » di Firenze per gli spettacoli e trattenimenti che hanno luogo in località delle provincie di Milano e Firenze.

Art. 3.

Rimangono esclusi dalla presente convenzione i concerti che hanno luogo a cura della Reale accademia di Santa Cecilia per i quali sono presi accordi diretti fra il Ministero delle finanze e la Presidenza dell'accennata Reale accademia.

La Società italiana degli autori ed editori si impegna, in ogni modo a semplice richiesta del Ministero delle finanze, di assumere anche per i detti concerti l'incarico della liquidazione e della riscossione del diritto erariale.

Art. 4.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione, la Società italiana degli autori ed editori ha diritto ad una percentuale sulle riscossioni nella misura seguente:

L. 4,30 % fino a L. 100.000.000 di riscossioni;

L. 3 % per le riscossioni superiori a L. 100.000.000 e fino a L. 125.000.000;

L. 2 % per le riscossioni superiori a L. 125.000.000.

Tale compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti all'esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata, salvo quanto è disposto nell'art. 5.

Quanto al diritto demaniale sul pubblico dominio il compenso accennato è comprensivo anche di tutte le spese necessarie per raccogliere gli elementi idonei ad accertare la situazione di fatto e di diritto delle varie opere in relazione al diritto d'autore, disciplinato dal decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950.

Detta percentuale è dalla Società trattenuta all'atto di ciascun versamento.

Art. 5.

Per agevolare il funzionamento e l'ordinamento ispettivo sui servizi di liquidazione e di riscossione, di cui la Società italiana degli autori ed editori ha assunto l'incarico, l'Amministrazione finanziaria assume per intero a proprio carico il rilascio, a favore della società stessa, di tante carte di

libera circolazione su tutta o su parte della rete ferroviaria dello Stato, quante possono esserne rilasciate entro il limite insuperabile di spesa di L. 96.000 annue.

Dette carte sono intestate a funzionari della Società indicati dalla Direzione generale, addetti ai servizi accennati.

Verificandosi la rescissione anticipata della presente convenzione, le dette carte devono essere restituite.

Art. 6.

La liquidazione e la riscossione dei diritti erariali e del diritto demaniale, di che alla presente convenzione, devono essere effettuate nella misura e nei modi, forme e termini di cui alle disposizioni regolatrici delle singole materie e secondo le istruzioni che il Ministero delle finanze riterrà di impartire.

Art. 7.

La determinazione dei diritti erariali e del diritto demaniale per i concerti, spettacoli e trattenimenti di ogni genere che hanno luogo nell'interno dei compendi demaniali di Montecatini, Salsomaggiore, Recoaro, S. Cesarea, Sirmione, Postumia, Isole di Brioni e Castrocaro, è fatta con diretto accordo tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e la Direzione generale della Società italiana degli autori ed editori esclusa ogni ingerenza degli Agenti locali della società.

Art. 8.

Per le riscossioni in casi eccezionali dei diritti erariali e del diritto demaniale in somme fisse anzichè a percentuale restano ferme le norme e disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse sugli affari, 12 giugno 1929, n. 37120, e disposizioni successive.

Art. 9.

Nei casi di gravi e manifeste frodi a danno dell'Erario, di recidività nella identica infrazione o di mancato pagamento del diritto erariale, gli Agenti della Società italiana degli autori ed editori possono provocare la immediata chiusura dei locali da parte del competente Intendente di finanza, il quale, con l'urgenza e la tempestività richiesta da ogni singolo caso, provvederà a sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1929, n. 4.

Art. 10.

La Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari un elenco completo dei Comuni nei quali ha un proprio rappresentante con le indicazioni del suo nome, cognome ed indirizzo, e deve ogni trimestre comunicare alla predetta Direzione generale le varianti verificatesi nell'elenco stesso.

Nei Comuni minori, nei quali non esista un Agente della Società italiana degli autori ed editori o nei quali non funzioni quello del Comune vicino, o nei casi in cui manchi temporaneamente l'Agente per morte o trasferimento o rinunzia alla carica o esonero, nulla osta a che l'incarico della liquidazione e riscossione del diritto erariale e del diritto demaniale venga assunto dai Procuratori del registro, o da altri funzionari ed Agenti dell'amministrazione governativa.

In tali casi detti procuratori del registro o funzionari ed agenti, dopo aver detratto dall'introito totale la percentuale spettante all'Agente della società e le spese postali, verseranno il residuo all'Agente della Società italiana degli autori ed editori residente nel capoluogo di Provincia.

Art. 11.

Le somme che la Società italiana degli autori ed editori incassa per conto dello Stato devono essere versate alla Regia tesoreria di Roma, entro ciascun mese successivo a quello dell'avvenuto incasso, con imputazione agli articoli del bilancio dell'entrata che saranno indicati in ciascun esercizio finanziario dall'Amministrazione.

In caso di ritardo dei versamenti allo Stato degli incassi mensili, la Società italiana degli autori ed editori è tenuta a corrispondere gli interessi dell'8 per cento.

Art. 12.

La Società italiana degli autori ed editori e gli organi dipendenti sono obbligati a tenere distinta dalle altre loro attività di gestione, la contabilità relativa all'accertamento, riscossione e versamento dei diritti erariali sugli spettacoil ordinari, sportivi e cinematografici, e del diritto demaniale sulle opere cadute in pubblico dominio.

Art. 13.

La Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari un rendiconto trimestrale degli incassi fatti per conto dello Stato.

Tale rendiconto deve essere distinto per ciascun gruppo di spettacoli, e, quindi, per gli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e per il diritto demaniale, ed è redatto in prospetti dai quali devono risultare gli incassi fatti in ciascun Comune.

Nei prospetti riguardanti le riscossioni per spettacoli ordinari e cinematografici nelle città di Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Catania gli incassi devono risultare distinti anche per teatro e cinematografo.

Art. 14.

Per le riscossioni che vengono effettuate in base alla distinta degli incassi, la Società italiana degli autori ed editori è tenuta a conservare le figlie delle dette distinte almeno per un anno per i riscontri dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 15.

La Società italiana degli autori ed editori è responsabile verso lo Stato del diritto erariale che, per ogni spettacolo ordinario, sportivo e cinematografico, dovrebbe incassare in base a distinta ovvero in somma fissa.

Uguale responsabilità è convenuta per il diritto demaniale.

Per la esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione, la Società italiana degli autori ed editori dichiara di sottoporsi alle sanzioni ed alle responsabilità del mandato.

Art. 16.

La presente convenzione, fatta in triplice esemplare, sarà registrata con il semplice pagamento della tassa fissa.

Roma, 15 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori:
GIORGIO MARIA SANGIORGI.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1938-XVI.
Autorizzazione al noleggio di pellicole cinematografiche sovvenzionate dallo Stato.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto l'art. 4 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, sul credito cinematografico;
Visti gli articoli 17 e 18 del decreto Ministeriale 16 settembre 1935 per l'attuazione della predetta legge;
Visto il parere favorevole della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

Decreta:

Le seguenti ditte sono autorizzate al noleggio di pellicole cinematografiche ai sensi e agli effetti della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143;

Società anonima Consorzio italiano noleggiatori film - Roma, via Marghera, 13.

Roma, addì 9 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ALFIERI.

(726)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Villastellone (Torino), della estensione di ett. 3700 circa, la cui linea di delimitazione da Villastellone segue la strada di Santena, quindi raggiunge Chieri con la strada che passa per Moretti e Fontaneto; da Chieri scende a Pessione e si porta ad attraversare la strada Torino-Poirino presso il Km. 21; proseguendo oltre tale strada, attraversa il torrente Banna, raggiunge la Cascina Mazzetta ed attraversa il Rio Stellone presso la Cascina Piè delle Terre e si porta a Vallongo: attraverso la ferrovia e per Cornalese si porta alla C. Fortepasso, indi ripiega a raggiungere la strada Carignano Villastellone, e con questa ritorna a Villastellone;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 28 aprile 1937, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.
La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(731)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1938-XVI.
Divieto di caccia agli uccelli acquatici nelle acque territoriali di Campione e nel ramo del lago di Lugano tra il Confine italo-svizzero di Gandria e Porlezza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta del Regio consolato italiano in Lugano, tendente ad ottenere il divieto di caccia agli uccelli acquatici di qualsiasi specie, nelle acque territoriali di Campione, e nel ramo del lago di Lugano tra il Confine italo-svizzero di Gandria e Porlezza;
Visto il parere favorevole del Regio laboratorio di zoologia applicata alla caccia, espresso con la nota n. 1552 del 19 gennaio 1938-XVI;
Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di aderire alla suddetta proposta;

Decreta:

Fino a nuova disposizione, la caccia agli uccelli acquatici di qualsiasi specie, nelle acque territoriali di Campione, e nel ramo del lago di Lugano tra il Confine italo-svizzero di Gandria e Porlezza è vietata.
Il Regio consolato italiano in Lugano, e la Commissione venatoria provinciale di Como provvederanno, nel modo che riterranno meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(730)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1938-XVI.
Approvazione delle tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti (assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degl'infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
Veduto il verbale dell'adunanza del 15 novembre 1937-XVI del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, nella quale furono deliberate le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 49 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nel testo unito al presente decreto, le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, deliberate nell'adunanza del 15 novembre 1937 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro.

Roma, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti.

(Art. 49 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali).

ISTRUZIONI PER L'USO DELLE TABELLE.

Avvertenze generali.

I valori capitali delle rendite sono stati calcolati per età intere succedentisi di 5 in 5 anni, e, limitatamente alle tabelle per la capitalizzazione delle quote integrative, per le 3 antidurate (cioè per gli intervalli di tempo trascorsi dal momento dell'infortunio fino al momento in cui si effettua il calcolo) zero anni, cinque anni, dieci e più anni.

Quando al momento in cui si effettua il calcolo l'infortunato o le persone per le quali vengono corrisposte quote integrative abbiano raggiunto un'età non compresa nelle tabelle si deve far riferimento all'età tabellata più vicina. Analogamente si procederà per le antidurate nel caso di quote integrative.

Le prime 40 tabelle si riferiscono alla capitalizzazione delle rendite di inabilità permanente. Esse sono distinte secondo i seguenti gruppi di gradi di inabilità: 11 % - 40 %; 41 % - 60 %; 61 % - 80 %; 81 % - 100 %.

Se le rendite sono pagabili semestralmente, trimestralmente o mensilmente, i valori forniti dalle tabelle andranno aumentati di 0,250; 0,375; 0,458 rispettivamente, nel caso che le rendite suddette si riferiscano all'infortunato, alla di lui moglie o a un di lui figlio inabile. Per i decimi addizionali relativi a figli minorenni di infortunato, i valori forniti dalle corrispondenti tabelle andranno aumentati dell'1 %, del 2 %, del 3 % a seconda che le rendite saranno pagate semestralmente, trimestralmente o mensilmente.

L'ultima tabella, 41, si riferisce alla capitalizzazione delle rendite a favore dei superstiti.

INFORTUNI CON ESITO DI INABILITÀ PERMANENTE.

Caso di operaio infortunato senza viventi a carico.

Per il calcolo del valore capitale attuale di una rendita assegnata ad un infortunato con un certo grado di inabilità e avente una determinata età al momento in cui si effettua il calcolo, basterà moltiplicare l'importo della rendita annua per il coefficiente relativo all'età e all'antidurata dell'infortunato usando una delle tabelle 1ª, 2ª, 3ª, 4ª a seconda del grado di inabilità.

Esempio:

Età dell'infortunato al momento del calcolo del valore attuale della rendita . . . . anni 25
Antidurata dell'infortunio . . . . » 5
Grado di inabilità . . . . 38 %
Salario annuo base . . . . L. 6.000

Rendita annua . . . . $\frac{38}{100} \times \frac{6.000}{2}$ = L. 1.140

Coefficiente di capitalizzazione (tab. 1ª gradi dall'11 % al 40 %) 17,579 + 0,458 = 18,037.

Valore capitale attuale della rendita 1140 × 18,037 = L. 20.562,20.

Caso di operaio infortunato con sola moglie a carico.

In questo caso il valore capitale attuale della rendita base relativa all'infortunato si calcola adoperando una delle tabelle 1ª, 2ª, 3ª, 4ª nel modo suesposto.

Il calcolo della capitalizzazione del decimo addizionale per la moglie si fa nel modo seguente:

Usando una delle tabelle dalla 5ª alla 16ª inclusa (a seconda del grado di inabilità e dell'antidurata di infortunio) si moltiplica l'importo del decimo addizionale annuo per il coefficiente corrispondente alle età della moglie e dell'infortunato. Il valore capitale attuale della rendita complessiva sarà uguale alla somma dei valori capitali attuali della rendita base relativa all'infortunato e del decimo per la moglie.

Esempio:

Età dell'infortunato al momento del calcolo del valore capitale attuale della rendita . . . . anni 45
Età della moglie (al momento del calcolo) . . . . . » 39
Antidurata dell'infortunio . . . . » 3
Grado di inabilità . . . . 56 %
Salario annuo base . . . . L. 4.750,00

Rendita annua base $\frac{56}{100} \times \frac{4750}{2}$ = L. 1.300.

Coefficiente di capitalizzazione della rendita base (tab. 2ª gradi dal 41 % al 30 %) 13,325 + 0,458 = 13.783.

Quota integrativa $\frac{1}{10}$ × 1.330 = L. 133.

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa (tab. 10ª antidurata 5 — gradi dal 41 % al 60 %) 12,783 + 0,458 = 13,241.

Valor capitale della rendita base 1330 × 13,783 . = L. 18.331,40
Valor capitale della quota integrativa 133 × 13,241 . = L. 1.761,05

Totale . . . L. 20.092,45

Caso di operaio infortunato con non più di cinque persone di famiglia a carico.

In questo caso la determinazione del valore capitale attuale della rendita base relativa all'infortunato si fa come nei casi precedenti adoperando una delle tabelle 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. Per la capitalizzazione del decimo addizionale di rendita relativa alla moglie si adoperano le tabelle dalla 5ª alla 16ª inclusa col procedimento indicato nel caso precedente.

La capitalizzazione dei decimi addizionali relativi ai figli si fa nel modo seguente:

Se vi sono figli inabili al lavoro il calcolo del valore capitale attuale del decimo di rendita ad essi relativo si fa moltiplicando l'importo di esso per il coefficiente corrispondente alle età di ciascun figlio inabile e dell'infortunato, coefficiente che si leggerà in una delle tabelle dalla 29ª alla 40ª inclusa a seconda del grado di inabilità e dell'antidurata di infortunio.

Per i figli minorenni il calcolo del valore capitale attuale del decimo addizionale ad essi relativo si fa moltiplicando l'importo di esso per il coefficiente corrispondente alle età di ciascun figlio minorenne e dell'infortunato, coefficiente che si leggerà in una delle tabelle dalla 17ª alla 28ª inclusa a seconda del grado di inabilità e dell'antidurata di infortunio.

Anche in questo caso il valore capitale attuale della rendita complessiva sarà uguale alla somma dei valori capitali attuali della rendita base relativa all'infortunato e dei decimi relativi alla moglie e ai singoli figli.

Esempio:

Età dell'infortunato al momento del calcolo del valore capitale attuale della rendita . . . . . . anni 43
Età della moglie (al momento del calcolo) . . . . . » 34
Età del 1° figlio (al momento del calcolo) . . . . . » 12
Età del 2° figlio (inabile) (al momento del calcolo) . . . » 10
Età del 3° figlio (al momento del calcolo) . . . . . » 6
Età del 4° figlio (al momento del calcolo) . . . . . » 5
Antidurata dell'infortunio . . . . » 4
Grado di inabilità . . . . 65 %
Salario annuo base . . . . L. 5.350,00

Rendita annua base $\frac{65}{100} \times \frac{5350}{2}$ . . . . L. 1.738,75

Coefficiente di capitalizzazione della rendita base (tab. 3ª — gradi dal 61 % all'80%) 13,264 + 0,458 = 13,722.

Valore di ciascuna quota integrativa $\frac{1}{10}$ × 1738,75 = 173,87.

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa relativa alla moglie (tabella 11ª - antidurata 5 - gradi dal 61 % all'80 %) 12.528 + 0.458 = 12,986.

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa relativa al 1° figlio (tabella 23ª - antidurata 5 - gradi dal 61 % all'80 %) 2,563 + 0,03 × 2,563 = 2,640.

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa relativa al 2° figlio (tabella 35ª - antidurata 5 - gradi dal 61 % all'80 %) 12,325 + 0,458 = 12,783.

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa relativa al 3° figlio (tabella 23ª) 6,500 + 0,03 × 6,500 = 6,695.

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa relativa al 4° figlio (tabella 23ª) 7,017 + 0,03 × 7,017 = 7,228.

Totale dei coefficienti relativi alle 5 quote integrative:
12,986 + 2.640 + 12,783 + 6,695 + 7,228 = 42,332.

Valore capitale attuale della rendita base:
1738,75 × 13,722 = ... L. 23.859,15

Valore capitale attuale delle 5 quote integrative 173,87 × 42,332 = ... » 7.360,25

Totale . . . L. 31.219,40

Caso di operaio infortunato con più di cinque persone di famiglia a carico.

In questo caso, la determinazione del valore capitale attuale della rendita base relativa all'infortunato si fa usando le stesse tabelle dei casi precedenti.

Per i decimi integrativi la capitalizzazione viene fatta nel modo seguente:

per la moglie si capitalizza una quota pari al 10 % della rendita base usando una delle tabelle dalla 5ª alla 16ª inclusa;

per ciascun figlio inabile si capitalizza una quota pari al 10 % della rendita base usando una delle tabelle dalla 29ª alla 40ª inclusa.

Si capitalizzano inoltre tante quote, ciascuna di importo uguale al 10 % della rendita base per un certo numero di figli a partire dal più giovane, fino a raggiungere il numero complessivo (compresa la moglie ed i figli inabili) di cinque quote integrative, usando una delle tabelle dalla 17ª alla 28ª inclusa.

Esempio:

Età dell'infortunato al momento del calcolo del valore capitale attuale della rendita	anni 42
Età della moglie (al momento del calcolo)	» 40
Età del 1° figlio (inabile) - (al momento del calcolo) . .	» 22
Età del 2° figlio (al momento del calcolo)	» 14
Età del 3° figlio (al momento del calcolo)	» 10
Età del 4° figlio (al momento del calcolo)	» 8
Età del 5° figlio (al momento del calcolo)	» 7
Età del 6° figlio (al momento del calcolo)	» 5
Antidurata dell'infortunio	» 5
Grado di inabilità	86 %
Salario annuo base	L. 6.000
Rendita annua base $\frac{86}{100} \times \frac{6000}{2}$ = ...	L. 2.580

Coefficiente di capitalizzazione della rendita base (tabella 4ª - Gradi dall'81 % al 100 %) - 13,884 + 0,458 = 14.342.

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa relativa alla moglie (tabella 12ª - antidurata 5 - Gradi dall'81 % al 100 %) 12,242 + 0,458 = 12,700.

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa relativa al figlio inabile (tabella 36ª - antidurata 5 - Gradi dall'81 % al 100 %) 12,290 + 0,458 = 12,748.

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa relativa al 6° figlio (tabella 24ª - antidurata 5 - gradi dall'81 % al 100 %) 6,796 + 0,03 × 6,796 = 7,000.

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa relativa al 5° figlio (tabella 24ª - antidurata 5 - gradi dall'81 % al 100 %) 5,747 + 0,03 × 5,747 = 5.919.

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa relativa al 4° figlio (tabella 24ª - antidurata 5 - gradi dall'81 % al 100 %) 5,165 + 0,03 × 5,165 = 5,320.

Totale dei coefficienti relativi alle 5 quote integrative considerate 12,700 + 12,748 + 7,000 + 5,919 + 5,320 = 43,687.

Valore capitale attuale della rendita base 2580 × 14,342 = ...	L. 37.002,35
Valore capitale attuale delle quote integrative 258 × 43.687	» 11.271,25
Totale . . .	L. 48.273,60

Infortuni con esito mortale.

Per calcolare il valore capitale di una rendita annua di un determinato importo goduta da un superstite avente una determinata età al momento in cui si effettua il calcolo, si trova nella tabella 41ª il coefficiente corrispondente all'età più vicina a quella del superstite e si moltiplica tale valore per l'importo della rendita considerata.

1° esempio:

Debbasi calcolare il valore capitale attuale di una rendita annua di L. 1320 (calcolata in base ad un salario annuo di L. 3960) assegnata ad una vedova avente 42 anni al momento in cui si effettua il calcolo. Si ricerca nella colonna (1) (rendita vedovile) della tabella il coefficiente corrispondente all'età 40 che risulta uguale a 15,912 e si moltiplica tale valore per L. 1320. Il valore capitale richiesto risulta di L. 21.003,85.

2° esempio:

Debbasi calcolare il valore capitale attuale di una rendita annua di L. 650 (calcolata in base ad un salario annuo di L. 4875) assegnata ad un ascendente avente l'età di 57 anni al momento in cui si effettua il calcolo. Si ricerca nella colonna (4) (rendita a favore di ascendenti) della tabella, il coefficiente corrispondente all'età 55 che risulta uguale a 12,718 e si moltiplica tale valore per L. 650. Il valore capitale attuale richiesto risulta di L. 8266,70.

Nello stesso modo si procederà per le rendite assegnate a orfani siano essi inabili o minorenni.

Il valore capitale attuale della rendita complessiva derivante da un infortunio mortale è uguale alla somma dei valori capitali attuali delle rendite assegnate ai singoli superstiti salvo i casi seguenti.

Caso in cui i superstiti siano la vedova con tre o più orfani.

In questo caso il valore capitale attuale delle rendite di ciascun avente diritto si ottiene nel seguente modo:

Si calcolano mediante la tabella 41ª i valori capitali delle rendite relative a ciascun componente il gruppo considerato. Una volta determinati, separatamente, tali valori, lasciando inalterato il valore capitale attuale delle rendite degli orfani, si moltiplicherà il valore capitale attuale della rendita vedovile rispettivamente per 1,2222; 1,4444; 1,6666; 1,8888; 2,1111; 2,3333; 2,5555; 2,7777; 2,9999; 3,2222; 3,4444; 3,6666; 3,8888 a seconda che vi siano 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orfani.

Esempio:

Età della vedova al momento del calcolo del valore capitale attuale della rendita	anni 41
Età del 1° orfano (al momento del calcolo)	» 11
Età del 2° orfano (al momento del calcolo)	» 8
Età del 3° orfano (al momento del calcolo)	» 5
Età del 4° orfano (al momento del calcolo)	» 3
Salario annuo base	L. 6.000
Rendita annua assegnata alla vedova: $\frac{2}{3} \times 6.000 \times \frac{50}{100} \times \frac{90}{130}$ = ...	» 1.384,60
Rendita annua assegnata a ciascun orfano: $\frac{2}{3} \times 6.000 \times \frac{20}{100} \times \frac{90}{130}$ = ...	» 553,85
Coefficiente di capitalizzazione della rendita a favore della vedova	15.912
Coefficiente di capitalizzazione della rendita a favore del 1° orfano	3,683
Coefficiente di capitalizzazione della rendita a favore del 2° orfano	6,071
Coefficiente di capitalizzazione della rendita a favore del 3° orfano	8,161
Coefficiente di capitalizzazione della rendita a favore del 4° orfano	9,360
Totale dei coefficienti delle rendite relative ai 4 orfani .	27,275
Valore capitale delle rendite a favore degli orfani 553,85 × 27,275 = ...	L. 15.106,25
Valore capitale della rendita a favore della vedova 1384,60 × 15,912 × 1,4444 = ...	» 31.823,60
Totale . . .	L. 46.929,85

Caso di 4 o più orfani di entrambi i genitori.

Quando i superstiti siano 4 o più orfani di entrambi i genitori il valor capitale delle rendite ad essi assegnate nella misura prevista dalla legge (ossia del 25 % dei $\frac{2}{3}$ del salario annuo a ciascuno ridotta in modo da non superare in totale il 90 % della rendita base) si calcola moltiplicando l'importo della rendita assegnata ad ognuno per la somma dei coefficienti relativi a ciascun orfano.

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale po:ticipata assegnata ad un infortunato con esito di pe manente

Gradi dall'11 % al 40 %. TABELLA N. 1.

Età raggiunta dall'infortunato	Dopo anni di invalidità										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e più
15	15, 490	16, 701	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	14, 089	15, 962	17, 089	17, 675	17, 928	18, 053	—	—	—	—	—
25	13, 477	15, 403	16, 567	17, 179	17, 450	17, 579	17, 634	17, 670	17, 696	17, 717	17, 737
30	13, 164	14, 910	15, 976	16, 546	16, 803	16, 929	16, 976	17, 009	17, 034	17, 056	17, 077
35	12, 563	14, 217	16, 226	15, 760	15, 990	16, 088	16, 137	16, 172	16, 199	16, 222	16, 240
40	12, 117	13, 524	14, 399	14, 875	15, 108	15, 182	15, 223	15, 246	15, 260	15, 271	15, 280
45	10, 802	12, 223	13, 132	13, 671	13, 984	14, 203	14, 240	14, 262	14, 278	14, 290	14, 297
50	10, 001	11, 156	11, 842	12, 185	12, 327	12, 385	12, 534	12, 689	12, 857	13, 045	13, 254
55	9, 189	10, 091	10, 628	10, 899	11, 006	11, 047	11, 055	11, 067	11, 070	11, 082	11, 095
60	7, 984	8, 764	9, 261	9, 455	9, 528	9, 551	9, 553	9, 555	9, 563	9, 572	9, 582
65	7, 042	7, 492	7, 757	7, 879	7, 900	7, 906	7, 911	7, 920	7, 929	7, 934	7, 936
70	5, 718	6, 056	6, 225	6, 245	6, 252	6, 258	6, 260	6, 275	6, 281	6, 283	6, 284
75	4, 756	4, 756	4, 756	4, 756	4, 756	4, 756	4, 756	4, 756	4, 756	4, 756	4, 756
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3, 548
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 682
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 098
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1, 572
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1, 156

Gradi dall'41 % al 60 %. TABELLA N. 2.

Età raggiunta dall'infortunato	Dopo anni di invalidità										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e più
15	15, 206	16, 397	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	13, 754	15, 577	16, 679	17, 258	17, 527	17, 705	—	—	—	—	—
25	13, 162	15, 038	16, 174	16, 778	17, 061	17, 240	17, 314	17, 358	17, 388	17, 409	17, 429
30	12, 855	14, 556	15, 596	16, 161	16, 430	16, 603	16, 669	16, 708	16, 737	16, 759	16, 780
35	12, 262	13, 875	14, 860	15, 390	15, 633	15, 778	15, 843	15, 887	15, 915	15, 939	15, 958
40	11, 816	13, 185	14, 039	14, 515	14, 747	14, 890	14, 944	14, 976	14, 992	15, 005	15, 013
45	10, 515	11, 897	12, 786	13, 325	13, 653	13, 928	13, 979	14, 009	14, 027	14, 039	14, 047
50	9, 706	10, 825	11, 495	11, 844	12, 013	12, 144	12, 304	12, 462	12, 630	12, 816	13, 022
55	8, 890	9, 760	10, 280	10, 560	10, 669	10, 830	10, 849	10, 870	10, 873	10, 886	10, 889
60	7, 688	8, 435	8, 914	9, 122	9, 191	9, 363	9, 375	9, 382	9, 391	9, 401	9, 412
65	6, 729	7, 149	7, 388	7, 542	7, 627	7, 748	7, 762	7, 774	7, 785	7, 786	7, 787
70	5, 401	5, 700	5, 858	5, 937	5, 998	6, 130	6, 140	6, 158	6, 166	6, 169	6, 170
75	4, 667	4, 667	4, 667	4, 667	4, 667	4, 667	4, 667	4, 667	4, 667	4, 667	4, 667
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3, 479
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 628
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 043
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1, 536
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1, 128

Segue: **Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata assegnata ad un infortunato con esito di permanente**

Gradi dall'61 % all'80 %. TABELLA N. 3.

Età raggiunta dall'infortunato	Dopo anni di invalidità										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e più
15	14, 832	15, 993	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	13, 360	15, 128	16, 193	16, 767	17, 044	17, 257	—	—	—	—	—
25	12, 789	14, 610	15, 712	16, 305	16, 591	16, 804	16, 888	16, 939	16, 971	16, 992	17, 012
30	12, 488	14, 140	15, 150	15, 706	15, 980	16, 183	16, 259	16, 305	16, 335	16, 357	16, 378
35	11, 908	13, 474	14, 431	14, 953	15, 201	15, 379	15, 454	15, 503	15, 553	15, 557	15, 575
40	11, 468	12, 796	13, 625	14, 094	14, 334	14, 511	14, 577	14, 614	14, 631	14, 644	14, 652
45	10, 192	11, 533	12, 398	12, 939	13, 264	13, 574	13, 635	13, 669	13, 689	13, 701	13, 709
50	9, 386	10, 469	11, 118	11, 469	11, 654	11, 832	11, 998	12, 158	12, 325	12, 506	12, 707
55	8, 577	9, 413	9, 917	10, 200	10, 358	10, 550	10, 579	10, 602	10, 608	10, 621	10, 634
60	7, 390	8, 105	8, 567	8, 782	8, 917	9, 119	9, 139	9, 150	9, 161	9, 170	9, 181
65	6, 430	6, 825	7, 042	7, 219	7, 334	7, 545	7, 565	7, 580	7, 592	7, 594	7, 596
70	5, 115	5, 384	5, 532	5, 624	5, 723	5, 966	5, 981	6, 002	6, 010	6, 013	6, 014
75	4, 546	4, 546	4, 546	4, 546	4, 546	4, 546	4, 546	4, 546	4, 546	4, 546	4, 546
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3, 386
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 554
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1, 983
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1, 488
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1, 089

Gradi dall'81 % al 100 %. TABELLA N. 4.

Età raggiunta dall'infortunato	Dopo anni di invalidità										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e più
15	14, 203	15, 320	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	12, 729	14, 410	15, 426	16, 082	16, 263	16, 513	—	—	—	—	—
25	12, 188	13, 992	14, 972	15, 543	15, 831	16, 079	16, 177	16, 232	16, 266	16, 288	16, 306
30	11, 899	13, 473	14, 436	14, 973	15, 249	15, 485	15, 573	15, 623	15, 656	15, 678	15, 698
35	11, 341	12, 833	13, 747	14, 251	14, 504	14, 716	14, 801	14, 854	14, 886	14, 910	14, 927
40	10, 913	12, 176	12, 967	13, 423	13, 670	13, 884	13, 960	13, 999	14, 020	14, 033	14, 042
45	9, 682	10, 957	11, 784	12, 300	12, 639	12, 985	13, 056	13, 093	13, 116	13, 129	13, 136
50	8, 891	9, 917	10, 536	10, 883	11, 083	11, 316	11, 485	11, 645	11, 807	11, 982	12, 174
55	8, 101	8, 887	9, 364	9, 649	9, 828	10, 088	10, 125	10, 151	10, 159	10, 172	10, 185
60	6, 947	7, 614	8, 051	8, 271	8, 432	8, 715	8, 744	8, 758	8, 770	8, 780	8, 790
65	5, 996	6, 359	6, 548	6, 748	6, 896	7, 206	7, 233	7, 252	7, 258	7, 261	7, 263
70	4, 714	4, 945	5, 080	5, 184	5, 325	5, 694	5, 715	5, 723	5, 728	5, 731	5, 732
75	4, 341	4, 341	4, 341	4, 341	4, 341	4, 341	4, 341	4, 341	4, 341	4, 341	4, 341
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3, 228
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 430
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1, 881
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1, 406
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1, 023

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e la di lui moglie.

Antidurata zero. — Gradi di inabilità dall' 11 % al 40 % TABELLA N. 5.

Età dello infortunato	Età della moglie															
	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
20	13, 114	12, 877	12, 678	12, 393	11, 983	11, 453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	12, 581	12, 484	12, 257	12, 019	11, 656	11, 167	10, 626	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	12, 369	12, 237	12, 183	11, 899	11, 587	11, 144	10, 536	9, 753	—	—	—	—	—	—	—	—
35	11, 873	11, 764	11, 664	11, 610	11, 242	10, 869	10, 327	9, 606	8, 889	—	—	—	—	—	—	—
40	—	11, 429	11, 356	11, 237	11, 168	10, 713	10, 250	9, 589	8, 729	7, 689	—	—	—	—	—	—
45	—	—	10, 215	10, 138	10, 035	9, 937	9, 408	8, 888	8, 431	7, 261	6, 203	—	—	—	—	—
50	—	—	—	9, 467	9, 364	9, 197	8, 929	8, 505	7, 900	7, 093	6, 108	5, 035	—	—	—	—
55	—	—	—	—	8, 699	8, 584	8, 383	8, 059	7, 568	6, 880	6, 001	4, 983	3, 951	—	—	—
60	—	—	—	—	—	7, 555	7, 422	7, 191	6, 837	6, 306	5, 589	4, 721	3, 769	2, 929	—	—
65	—	—	—	—	—	—	6, 649	6, 493	6, 233	5, 627	4, 729	4, 541	3, 707	2, 911	2, 212	—
70	—	—	—	—	—	—	—	5, 119	4, 967	4, 709	4, 344	3, 832	3, 208	2, 579	2, 001	1, 526

Antidurata zero. — Gradi di inabilità dal 41 % al 60 % TABELLA N. 6.

Età dello infortunato	Età della moglie															
	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
20	12, 802	12, 570	12, 376	12, 098	11, 698	11, 180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	12, 287	12, 192	11, 970	11, 738	11, 383	10, 905	10, 378	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	12, 078	11, 950	11, 897	11, 619	11, 315	10, 882	10, 288	9, 524	—	—	—	—	—	—	—	—
35	11, 589	11, 483	11, 385	11, 332	10, 973	10, 610	10, 080	9, 377	8, 677	—	—	—	—	—	—	—
40	—	11, 145	11, 073	10, 958	10, 890	10, 446	9, 995	9, 350	8, 512	7, 497	—	—	—	—	—	—
45	—	—	9, 943	9, 869	9, 768	9, 673	9, 158	8, 651	8, 207	7, 068	6, 038	—	—	—	—	—
50	—	—	—	9, 188	9, 089	8, 927	8, 666	8, 254	7, 667	6, 885	5, 928	4, 886	—	—	—	—
55	—	—	—	—	8, 416	8, 305	8, 110	7, 797	7, 322	6, 656	5, 806	4, 821	3, 823	—	—	—
60	—	—	—	—	—	7, 275	7, 147	6, 924	6, 584	6, 072	5, 381	4, 546	3, 629	2, 820	—	—
65	—	—	—	—	—	—	6, 353	6, 204	5, 956	5, 377	4, 519	4, 339	3, 543	2, 782	2, 114	—
70	—	—	—	—	—	—	—	4, 836	4, 692	4, 449	4, 103	3, 620	3, 031	2, 436	1, 890	1, 442

Antidurata zero. — Gradi di inabilità dal 61 % all' 80 % TABELLA N. 7.

Età dello infortunato	Età della moglie															
	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
20	12, 436	12, 211	12, 023	11, 752	11, 364	10, 861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	11, 939	11, 846	11, 631	11, 405	11, 060	10, 596	10, 083	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	11, 733	11, 608	11, 557	11, 287	10, 992	10, 571	9, 995	9, 252	—	—	—	—	—	—	—	—
35	11, 254	11, 152	11, 056	11, 005	10, 657	10, 303	9, 789	9, 106	8, 426	—	—	—	—	—	—	—
40	—	10, 817	10, 747	10, 635	10, 570	10, 139	9, 701	9, 075	8, 262	7, 277	—	—	—	—	—	—
45	—	—	9, 637	9, 565	9, 468	9, 376	8, 876	8, 385	7, 955	6, 850	5, 852	—	—	—	—	—
50	—	—	—	8, 885	8, 789	8, 632	8, 380	7, 982	7, 414	6, 657	5, 733	4, 725	—	—	—	—
55	—	—	—	—	8, 120	8, 012	7, 824	7, 522	7, 064	6, 422	5, 601	4, 651	3, 688	—	—	—
60	—	—	—	—	—	6, 994	6, 871	6, 656	6, 329	5, 837	5, 173	4, 370	3, 489	2, 711	—	—
65	—	—	—	—	—	—	6, 071	5, 929	5, 691	5, 138	4, 318	4, 146	3, 385	2, 658	2, 020	—
70	—	—	—	—	—	—	—	4, 580	4, 443	4, 213	3, 886	3, 428	2, 870	2, 307	1, 790	1, 365

Antidurata zero. — Gradi di inabilità dall' 81 % al 100 % TABELLA N. 8.

Età dello infortunato	Età della moglie															
	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
20	11, 848	11, 634	11, 455	11, 197	10, 827	10, 348	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	11, 378	11, 290	11, 085	10, 870	10, 541	10, 099	9, 610	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	11, 180	11, 061	11, 012	10, 755	10, 474	10, 073	9, 524	8, 816	—	—	—	—	—	—	—	—
35	10, 719	10, 621	10, 530	10, 481	10, 149	9, 813	9, 323	8, 673	8, 025	—	—	—	—	—	—	—
40	—	10, 293	10, 227	10, 121	10, 058	9, 648	9, 231	8, 636	7, 862	6, 925	—	—	—	—	—	—
45	—	—	9, 155	9, 087	8, 994	8, 907	8, 432	7, 966	7, 557	6, 508	5, 560	—	—	—	—	—
50	—	—	—	8, 417	8, 326	8, 177	7, 939	7, 562	7, 023	6, 307	5, 431	4, 476	—	—	—	—
55	—	—	—	—	7, 669	7, 567	7, 390	7, 104	6, 672	6, 065	5, 290	4, 393	3, 483	—	—	—
60	—	—	—	—	—	6, 574	6, 458	6, 257	5, 950	5, 487	4, 863	4, 108	3, 279	2, 548	—	—
65	—	—	—	—	—	—	5, 661	5, 528	5, 307	4, 791	4, 027	3, 866	3, 157	2, 479	1, 883	—
70	—	—	—	—	—	—	—	4, 221	4, 095	3, 883	3, 581	3, 159	2, 645	2, 127	1, 650	1, 258

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e la di lui moglie.

Antidurata cinque. — Gradi di inabilità dall'11 % al 40 % TABELLA. N. 9.

Età dell'infortunato	Età della moglie														
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
25	16, 228	15, 966	15, 652	15, 172	14, 524	13, 676	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	15, 719	15, 648	15, 279	14, 871	14, 291	13, 500	12, 477	—	—	—	—	—	—	—	—
35	15, 053	14, 923	14, 852	14, 374	13, 890	13, 186	12, 236	11, 058	—	—	—	—	—	—	—
40	14, 304	14, 210	14, 060	13, 971	13, 885	12, 798	11, 955	10, 858	9, 532	—	—	—	—	—	—
45	—	13, 412	13, 307	13, 110	13, 036	12, 313	11, 610	10, 642	9, 411	7, 989	—	—	—	—	—
50	—	—	11, 727	11, 597	11, 459	11, 340	10, 500	9, 747	8, 730	7, 491	6, 140	—	—	—	—
55	—	—	—	10, 448	10, 307	10, 061	9, 667	9, 071	8, 233	7, 164	5, 929	4, 678	—	—	—
60	—	—	—	—	9, 030	8, 870	8, 591	8, 162	7, 518	6, 651	5, 602	4, 455	3, 444	—	—
65	—	—	—	—	—	6, 461	7, 284	6, 990	6, 546	5, 901	5, 074	4, 132	3, 186	2, 448	—
70	—	—	—	—	—	—	5, 874	6, 697	5, 396	4, 547	4, 373	3, 647	2, 920	2, 252	1, 708

Antidurata cinque. — Gradi di inabilità dall' 41 % al 60 %. TABELLA N. 10.

Età dell'infortunato	Età della moglie														
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
25	15, 956	15, 659	15, 351	14, 881	14, 245	13, 414	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	15, 417	15, 347	14, 985	14, 586	14, 017	13, 241	12, 238	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14, 764	14, 635	14, 566	14, 097	13, 623	12, 932	12, 001	10, 846	—	—	—	—	—	—	—
40	14, 029	13, 936	13, 789	13, 702	13, 128	12, 552	11, 724	10, 640	9, 349	—	—	—	—	—	—
45	—	13, 151	13, 049	12, 855	12, 783	12, 074	11, 385	10, 435	9, 228	7, 834	—	—	—	—	—
50	—	—	11, 499	11, 372	11, 236	11, 119	10, 206	9, 558	8, 561	7, 346	6, 021	—	—	—	—
55	—	—	—	10, 243	10, 105	9, 864	9, 478	8, 893	8, 071	7, 023	5, 812	4, 586	—	—	—
60	—	—	—	—	8, 852	8, 605	8, 421	8, 001	7, 370	6, 520	5, 491	4, 367	3, 376	—	—
65	—	—	—	—	—	7, 311	7, 138	6, 850	6, 415	5, 783	4, 973	4, 049	3, 123	2, 399	—
70	—	—	—	—	—	—	5, 753	5, 581	5, 286	4, 454	4, 284	3, 573	2, 860	2, 206	1, 673

Antidurata cinque. — Gradi di inabilità dal 61 % all'80 %. TABELLA N. 11.

Età dell'infortunato	Età della moglie														
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
25	15, 552	15, 263	14, 963	14, 504	13, 884	13, 074	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	15, 027	14, 959	14, 606	14, 216	13, 662	12, 905	11, 928	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14, 390	14, 265	14, 198	13, 741	13, 278	12, 605	11, 697	10, 571	—	—	—	—	—	—	—
40	13, 673	13, 583	13, 439	13, 355	12, 794	12, 233	11, 427	10, 378	9, 111	—	—	—	—	—	—
45	—	12, 817	12, 717	12, 528	12, 458	11, 767	11, 096	10, 170	8, 994	7, 635	—	—	—	—	—
50	—	—	11, 203	11, 080	10, 947	10, 833	10, 031	9, 312	8, 341	7, 157	5, 866	—	—	—	—
55	—	—	—	9, 979	9, 844	9, 609	9, 233	8, 663	7, 863	6, 842	5, 662	4, 468	—	—	—
60	—	—	—	—	8, 622	8, 469	8, 202	7, 793	7, 178	6, 350	5, 348	4, 253	3, 288	—	—
65	—	—	—	—	—	7, 120	6, 951	6, 670	6, 247	5, 631	4, 842	3, 943	3, 041	2, 236	—
70	—	—	—	—	—	—	5, 600	5, 431	5, 144	4, 335	4, 169	3, 477	2, 784	2, 147	1, 629

Antidurata cinque. — Gradi di inabilità dall'81 % al 100 %. TABELLA N. 12.

Età dell'infortunato	Età della moglie														
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
25	14, 880	14, 604	14, 317	13, 878	13, 285	12, 510	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	14, 378	14, 313	13, 975	13, 603	13, 072	12, 348	11, 413	—	—	—	—	—	—	—	—
35	13, 770	13, 651	13, 587	13, 149	12, 706	12, 062	11, 194	10, 116	—	—	—	—	—	—	—
40	13, 083	12, 996	12, 859	12, 778	12, 242	11, 705	10, 933	9, 930	8, 718	—	—	—	—	—	—
45	—	12, 261	12, 166	11, 985	11, 918	11, 256	10, 614	9, 729	8, 603	7, 303	—	—	—	—	—
50	—	—	10, 669	10, 597	10, 470	10, 361	9, 594	8, 906	7, 977	6, 845	5, 611	—	—	—	—
55	—	—	—	9, 542	9, 412	9, 188	8, 829	8, 283	7, 518	6, 542	5, 414	4, 272	—	—	—
60	—	—	—	—	8, 239	8, 093	7, 838	7, 447	6, 860	6, 069	5, 111	4, 064	3, 142	—	—
65	—	—	—	—	—	6, 800	6, 639	6, 371	5, 967	5, 378	4, 625	3, 766	2, 904	2, 231	—
70	—	—	—	—	—	—	5, 344	5, 183	4, 909	4, 137	3, 979	3, 319	2, 656	2, 049	1, 554

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e la di lui moglie

Antidurata dieci e più. - Gradi di inabilità dall'11 % al 40 %. TABELLA N. 13.

Età dello infortunato	Età della moglie															
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
30	15,783	15,410	14,998	14,414	13,614	12,582	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	15,062	14,990	14,508	14,018	13,307	12,348	11,157	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	14,304	14,152	14,063	13,473	12,882	12,032	10,928	9,593	—	—	—	—	—	—	—	—
45	13,496	13,391	13,192	13,118	12,382	11,677	10,699	9,455	8,019	—	—	—	—	—	—	—
50	—	12,546	12,407	12,180	12,129	11,220	10,413	9,319	7,984	6,532	—	—	—	—	—	—
55	—	—	10,513	10,370	10,223	10,135	9,107	8,281	7,024	5,960	4,702	—	—	—	—	—
60	—	—	—	9,059	8,897	8,615	8,187	7,450	6,670	5,617	4,466	3,452	—	—	—	—
65	—	—	—	—	7,488	7,310	7,015	6,570	5,921	5,091	4,146	3,197	2,456	—	—	—
70	—	—	—	—	—	5,900	5,721	5,419	4,991	4,391	3,663	2,932	2,392	1,175	—	—
75	—	—	—	—	—	—	4,426	4,250	3,952	3,576	3,060	2,513	1,985	1,534	1,185	—
80	—	—	—	—	—	—	—	3,250	3,079	2,765	2,473	2,082	1,684	1,330	1,045	0,821
85	—	—	—	—	—	—	—	—	2,397	2,228	1,988	1,708	1,412	1,136	0,907	0,724
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,801	1,632	1,428	1,202	0,983	0,797	0,646
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,275	1,135	0,973	0,812	0,667	0,547
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,886	0,774	0,658	0,549	0,455

Antidurata dieci e più. - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 %. TABELLA N. 14.

Età dello infortunato	Età della moglie															
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	35	90	95	100
30	15,509	15,142	14,738	14,164	13,378	12,364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14,800	14,730	14,256	13,775	13,076	12,134	10,964	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	14,053	13,904	13,816	13,237	12,656	11,821	10,736	9,424	—	—	—	—	—	—	—	—
45	13,259	13,156	12,961	12,888	12,165	11,472	10,511	9,289	7,879	—	—	—	—	—	—	—
50	—	12,326	12,189	11,966	11,916	11,023	10,231	9,155	7,844	6,417	—	—	—	—	—	—
55	—	—	10,317	10,177	10,032	9,946	8,937	8,127	7,070	5,849	4,614	—	—	—	—	—
60	—	—	—	8,898	8,740	8,462	8,042	7,407	6,551	5,518	4,387	3,390	—	—	—	—
65	—	—	—	—	7,347	7,173	6,883	6,446	5,810	4,996	4,068	3,136	2,410	—	—	—
70	—	—	—	—	—	5,792	5,617	5,321	4,900	4,311	3,597	2,878	2,349	1,684	—	—
75	—	—	—	—	—	—	4,343	4,171	3,878	3,509	3,003	2,465	1,948	1,505	1,163	—
80	—	—	—	—	—	—	—	3,187	3,020	2,712	2,426	2,042	1,651	1,304	1,024	0,805
85	—	—	—	—	—	—	—	—	2,349	2,183	1,948	1,673	1,383	1,113	0,889	0,710
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,751	1,589	1,391	1,171	0,957	0,776	0,628
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,246	1,110	0,952	0,793	0,652	0,535
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,864	0,756	0,642	0,536	0,444

Segue: **Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e la di lui moglie.**

Antidurata dieci e più. - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 %. TABELLA N. 15.

Età dello infortunato	Età della moglie															
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
30	15,136	14,778	14,384	13,823	13,056	12,066	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14,444	14,376	13,913	13,444	12,762	11,842	10,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	13,716	13,571	13,485	12,920	12,353	11,538	10,479	9,199	—	—	—	—	—	—	—	—
45	12,934	12,833	12,643	12,578	11,872	11,191	10,253	9,061	7,685	—	—	—	—	—	—	—
50	—	12,031	11,897	11,680	11,628	10,757	9,983	8,934	7,655	6,264	—	—	—	—	—	—
55	—	—	10,076	9,939	9,798	9,714	8,728	7,937	6,905	5,712	4,507	—	—	—	—	—
60	—	—	—	8,681	8,526	8,255	7,845	7,225	6,391	5,383	4,279	3,307	—	—	—	—
65	—	—	—	—	7,171	7,000	6,718	6,291	5,670	4,875	3,970	3,061	2,352	—	—	—
70	—	—	—	—	—	5,646	5,476	5,187	4,777	4,202	3,506	2,806	2,290	1,641	—	—
75	—	—	—	—	—	—	4,231	4,063	3,778	3,418	2,925	2,402	1,897	1,466	1,133	—
80	—	—	—	—	—	—	—	3,103	2,940	2,640	2,361	1,988	1,608	1,269	0,997	0,784
85	—	—	—	—	—	—	—	—	2,283	2,121	1,893	1,626	1,344	1,082	0,864	0,690
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,702	1,543	1,350	1,136	0,930	0,753	0,610
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,207	1,074	0,921	0,768	0,631	0,518
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,834	0,729	0,620	0,517	0,429

Antidurata dieci e più. - Gradi di inabilità dall'81 % al 100 %. TABELLA N. 16.

Età dello infortunato	Età della moglie															
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
30	14,507	14,164	13,786	13,248	12,513	11,565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	13,844	13,778	13,335	12,885	12,231	11,350	10,255	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	13,146	13,007	12,925	12,382	11,839	11,058	10,043	8,816	—	—	—	—	—	—	—	—
45	12,396	12,299	12,117	12,049	11,373	10,726	9,827	8,684	7,366	—	—	—	—	—	—	—
50	—	11,523	11,390	11,182	11,140	10,305	9,564	8,559	7,333	5,997	—	—	—	—	—	—
55	—	—	9,651	9,520	9,385	9,304	8,361	7,603	6,614	5,471	4,317	—	—	—	—	—
60	—	—	—	8,310	8,162	7,903	7,511	6,917	6,118	5,153	4,007	3,166	—	—	—	—
65	—	—	—	—	6,853	6,690	6,420	6,013	5,419	4,660	3,794	2,926	2,248	—	—	—
70	—	—	—	—	—	5,381	5,219	4,943	4,552	4,005	3,342	2,674	2,182	1,564	—	—
75	—	—	—	—	—	—	4,040	3,879	3,607	3,264	2,793	2,293	1,811	1,400	1,082	—
80	—	—	—	—	—	—	—	2,957	2,802	2,516	2,250	1,894	1,532	1,210	0,950	0,747
85	—	—	—	—	—	—	—	—	2,172	2,018	1,801	1,547	1,279	1,029	0,822	0,656
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,614	1,463	1,280	1,078	0,882	0,714	0,579
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,140	1,015	0,871	0,726	0,597	0,490
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,784	0,685	0,582	0,486	0,403

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 15° anno di età di quest'ultimo.

Antidurata zero - Gradi di inabilità dall'11 % al 40 % TABELLA N. 17.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	6,825	7,261	7,156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	6,783	7,218	7,118	6,803	6,425	6,010	5,562	5,085	—	—	—	—	—	—	—
30	6,759	7,198	7,101	6,790	6,416	6,003	5,557	5,082	4,579	4,045	3,482	2,886	2,252	—	—
35	6,694	7,138	7,047	6,745	6,378	5,974	5,532	5,063	4,561	4,035	3,474	2,880	2,248	1,573	0,834
40	6,610	7,052	6,973	6,677	6,322	5,925	5,487	5,033	4,541	4,019	3,463	2,875	2,246	1,571	0,834
45	6,440	6,882	6,813	6,538	6,198	5,818	5,404	4,958	4,481	3,972	3,428	2,849	2,228	1,561	0,832
50	6,314	6,762	6,707	6,450	6,126	5,762	5,361	4,926	4,459	3,955	3,416	2,841	2,225	1,560	0,831
55	6,118	6,574	6,543	6,313	6,015	5,674	5,294	4,877	4,423	3,932	3,403	2,835	2,222	1,559	0,831
60	5,781	6,247	6,254	6,069	5,815	5,514	5,170	4,785	4,359	3,892	3,379	2,822	2,216	1,554	0,830
65	5,249	5,715	5,769	5,633	5,459	5,223	5,083	4,608	4,232	3,806	3,328	2,794	2,204	1,554	0,829
70	4,454	4,884	4,976	4,920	4,811	4,659	4,462	4,220	3,908	3,586	3,182	2,713	2,168	1,548	0,828

Antidurata zero - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 % TABELLA N. 18.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	6,662	7,089	6,986	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	6,624	7,050	6,950	6,644	6,275	5,869	5,432	4,966	—	—	—	—	—	—	—
30	6,600	7,029	6,934	6,631	6,265	5,862	5,427	4,963	4,472	3,950	3,400	2,818	2,199	—	—
35	6,534	6,967	6,879	6,584	6,225	5,831	5,400	4,942	4,455	3,938	3,391	2,811	2,195	1,535	0,815
40	6,445	6,876	6,799	6,511	6,164	5,777	5,350	4,908	4,428	3,919	3,377	2,803	2,190	1,532	0,813
45	6,269	6,699	6,632	6,364	6,033	5,664	5,261	4,826	4,362	3,866	3,337	2,774	2,169	1,520	0,810
50	6,128	6,563	6,510	6,260	5,946	5,593	5,203	4,781	4,327	3,838	3,315	2,758	2,159	1,514	0,807
55	5,919	6,361	6,330	6,108	5,820	5,490	5,122	4,718	4,279	3,804	3,293	2,743	2,149	1,508	0,804
60	5,567	6,015	6,022	5,844	5,599	5,310	4,978	4,608	4,197	3,748	3,254	2,717	2,134	1,496	0,800
65	5,016	5,461	5,513	5,383	5,216	4,991	4,857	4,403	4,044	3,637	3,180	2,670	2,106	1,485	0,792
70	4,207	4,614	4,681	4,618	4,545	4,401	4,215	3,986	3,691	3,387	3,006	2,562	2,048	1,462	0,784

Antidurata zero - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 % TABELLA N. 19.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	6,472	6,886	6,786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	6,436	6,850	6,752	6,455	6,097	5,703	5,278	4,825	—	—	—	—	—	—	—
30	6,412	6,828	6,736	6,441	6,086	5,695	5,272	4,821	4,344	3,837	3,303	2,738	2,137	—	—
35	6,345	6,766	6,680	6,394	6,046	5,663	5,244	4,709	4,326	3,825	3,293	2,730	2,131	1,491	0,791
40	6,256	6,674	6,599	6,320	5,983	5,608	5,193	4,763	4,298	3,803	3,278	2,721	2,126	1,487	0,789
45	6,076	6,493	6,428	6,168	5,848	5,489	5,009	4,678	4,228	3,747	3,234	2,688	2,102	1,473	0,785
50	5,926	6,346	6,295	6,053	5,750	5,408	5,032	4,623	4,184	3,712	3,206	2,667	2,088	1,464	0,780
55	5,710	6,136	6,107	5,892	5,614	5,296	4,941	4,552	4,128	3,670	3,177	2,646	2,074	1,455	0,775
60	5,351	5,782	5,789	5,618	5,383	5,104	4,786	4,430	4,035	3,602	3,128	2,612	2,051	1,438	0,769
65	4,793	5,218	5,268	5,144	4,985	4,769	4,641	4,208	3,865	3,476	3,039	2,552	2,012	1,419	0,757
70	3,984	4,369	4,451	4,402	4,304	4,168	2,992	3,775	3,496	3,208	2,847	2,427	1,940	1,384	0,742

Antidurata zero - Gradi di inabilità dall' 81 % al 100 % TABELLA N. 20.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	6,166	6,561	6,465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	6,134	6,528	6,437	6,152	5,811	5,435	5,030	4,599	—	—	—	—	—	—	—
30	6,110	6,506	6,418	6,138	5,799	5,426	5,023	4,594	4,139	3,656	3,147	2,609	2,036	—	—
35	6,043	6,444	6,363	6,090	5,758	5,393	4,994	4,571	4,120	3,643	3,136	2,600	2,030	1,420	0,753
40	5,953	6,351	6,280	6,014	5,694	5,336	4,942	4,533	4,090	3,619	3,119	2,589	2,023	1,415	0,751
45	5,772	6,168	6,106	5,860	5,555	5,215	4,844	4,444	4,016	3,560	3,073	2,554	1,997	1,399	0,746
50	5,614	6,012	5,963	5,735	5,447	5,123	4,767	4,380	3,964	3,516	3,037	2,527	1,978	1,387	0,739
55	5,393	5,796	5,768	5,565	5,303	5,002	4,667	4,299	3,899	3,467	3,000	2,499	1,958	1,374	0,732
60	5,030	5,435	5,442	5,280	5,060	4,798	4,498	4,164	3,793	3,386	2,941	2,455	1,928	1,352	0,722
65	4,469	4,866	4,912	4,796	4,648	4,447	4,328	3,924	3,604	3,241	2,834	2,379	1,876	1,323	0,706
70	3,672	4,027	4,102	4,057	3,967	3,841	3,679	3,479	3,222	2,956	2,623	2,236	1,788	1,276	0,684

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 15° anno di età di quest'ultimo.

Antidurata cinque. - Gradi di inabilità dall'11 % al 40 %. TABELLA N. 21.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne									
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	7,609	7,021	6,395	—	—	—	—	—	—	—
30	7,572	6,991	6,372	5,716	5,023	4,292	3,520	2,708	—	—
35	7,522	6,951	6,340	5,692	5,005	4,278	3,512	2,703	1,850	0,950
40	7,431	6,880	6,283	5,647	4,972	4,257	3,496	2,693	1,845	0,948
45	7,343	6,802	6,220	5,598	4,934	4,228	3,478	2,682	1,839	0,946
50	7,181	6,667	6,109	5,508	4,864	4,176	3,442	2,660	1,828	0,942
55	6,993	6,513	5,986	5,414	4,795	4,129	3,413	2,645	1,821	0,940
60	6,685	6,259	5,781	5,254	4,676	4,044	3,356	2,609	1,805	0,933
65	6,140	5,800	5,405	4,956	4,448	3,877	3,242	2,539	1,767	0,922
70	5,324	5,093	4,811	4,445	4,069	3,596	3,046	2,417	1,703	0,900

Antidurata cinque. - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 %. TABELLA N. 22.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne									
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	7,462	6,886	6,272	—	—	—	—	—	—	—
30	7,426	6,856	6,249	5,606	4,926	4,209	3,452	2,656	—	—
35	7,378	6,817	6,219	5,583	4,909	4,196	3,444	2,651	1,815	0,932
40	7,288	6,748	6,162	5,539	4,876	4,176	3,428	2,641	1,810	0,930
45	7,199	6,670	6,099	5,489	4,838	4,146	3,411	2,630	1,804	0,928
50	7,042	6,538	5,991	5,401	4,769	4,094	3,375	2,609	1,793	0,924
55	7,856	6,385	5,868	5,308	4,701	4,048	3,346	2,593	1,786	0,922
60	6,553	6,135	5,667	5,151	4,584	3,964	3,289	2,559	1,771	0,915
65	6,017	5,684	5,297	4,857	4,359	3,799	3,177	2,488	1,732	0,904
70	5,215	4,989	4,712	4,355	3,986	3,523	2,984	2,368	1,668	0,882

Segue: **Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 15° anno di età di quest'ultimo.**

Antidurata cinque. - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 %. TABELLA N. 23.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne									
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	7,274	6,712	6,113	—	—	—	—	—	—	—
30	7,238	6,683	6,091	5,465	4,802	4,102	3,365	2,589	—	—
35	7,191	6,644	6,061	5,442	4,784	4,090	3,357	2,584	1,769	0,908
40	7,103	6,577	6,006	5,398	4,752	4,069	3,342	2,574	1,764	0,906
45	7,017	6,500	5,944	5,349	4,715	4,040	3,324	2,563	1,758	0,904
50	6,860	6,370	5,837	5,262	4,647	3,989	3,288	2,542	1,747	0,900
55	6,679	6,220	5,717	5,171	4,579	3,944	3,260	2,526	1,739	0,898
60	6,383	5,976	5,520	5,017	4,465	3,861	3,204	2,492	1,725	0,891
65	5,859	5,535	5,158	4,729	4,245	3,700	3,093	2,423	1,687	0,880
70	5,075	4,855	4,586	4,238	3,879	3,429	2,904	2,304	1,624	0,858

Antidurata cinque. - Gradi di inabilità dall'81 % al 100 %. TABELLA N. 24.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne									
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	6,960	6,422	5,849	—	—	—	—	—	—	—
30	6,926	6,394	5,828	5,229	4,595	3,925	3,220	2,477	—	—
35	6,881	6,357	5,799	5,206	4,578	3,913	3,212	2,472	1,692	0,868
40	6,796	6,293	5,747	5,165	4,547	3,894	3,197	2,463	1,688	0,867
45	6,713	6,218	5,686	5,117	4,511	3,865	3,180	2,452	1,682	0,865
50	6,561	6,092	5,582	5,033	4,444	3,815	3,145	2,431	1,671	0,861
55	6,386	5,947	5,466	4,944	4,379	3,771	3,117	2,416	1,663	0,859
60	6,100	5,711	5,275	4,794	4,267	3,690	3,062	2,381	1,648	0,852
65	5,596	5,286	4,927	4,517	4,054	3,533	2,954	2,314	1,611	0,841
70	4,844	4,634	4,377	4,045	3,702	3,272	2,772	2,199	1,550	0,819

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 15° anno di età di quest'ultimo

Antidurata dieci e più. - Gradi di inabilità dall'11 % al 40 %. TABELLA N. 25.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne				
	10	11	12	13	14
30	4, 324	3, 546	2, 735	—	—
35	4, 300	3, 528	2, 714	1, 856	0, 952
40	4, 278	3, 513	2, 706	1, 852	0, 951
45	4, 245	3, 490	2, 691	1, 845	0, 940
50	4, 200	3, 460	2, 673	1, 835	0, 945
55	4, 140	3, 422	2, 650	1, 825	0, 942
60	4, 047	3, 357	2, 610	1, 806	0, 934
65	3, 890	3, 252	2, 547	1, 772	0, 924
70	3, 613	3, 058	2, 426	1, 710	0, 903
75	3, 186	2, 749	2, 225	1, 554	0, 863
80	2, 693	2, 381	1, 977	1, 462	0, 812

Antidurata dieci e più. - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 %. TABELLA N. 26.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne				
	10	11	12	13	14
30	4, 249	3, 484	2, 678	—	—
35	4, 226	3, 467	2, 667	1, 824	0, 935
40	4, 203	3, 452	2, 658	1, 819	0, 934
45	4, 171	3, 429	2, 644	1, 813	0, 932
50	4, 127	3, 399	2, 626	1, 803	0, 928
55	4, 063	3, 358	2, 601	1, 791	0, 924
60	3, 975	3, 298	2, 564	1, 772	0, 917
65	3, 817	3, 191	2, 499	1, 739	0, 907
70	3, 547	3, 003	2, 382	1, 679	0, 886
75	3, 126	2, 698	2, 183	1, 525	0, 847
80	2, 641	2, 335	1, 938	1, 434	0, 796

Segue: **Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 15° anno di età di quest'ultimo**

Antidurata dieci e più. - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 %. TABELLA N. 27.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne				
	10	11	12	13	14
30	4, 148	3, 401	2, 614	—	—
35	4, 124	3, 383	2, 603	1, 780	0, 913
40	4, 102	3, 369	2, 594	1, 776	0, 912
45	4, 070	3, 347	2, 580	1, 769	0, 910
50	4, 027	3, 317	2, 562	1, 759	0, 906
55	3, 968	3, 280	2, 540	1, 749	0, 903
60	3, 877	3, 217	2, 501	1, 728	0, 895
65	3, 723	3, 113	2, 437	1, 696	0, 885
70	3, 458	2, 927	2, 322	1, 636	0, 864
75	3, 045	2, 628	2, 122	1, 486	0, 825
80	2, 570	2, 272	1, 886	1, 395	0, 775

Antidurata dieci e più. - Gradi di inabilità dall'81 % al 100 %. TABELLA N. 28.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne				
	10	11	12	13	14
30	3, 975	3, 260	2, 505	—	—
35	3, 953	3, 243	2, 495	1, 706	0, 875
40	3, 931	3, 228	2, 486	1, 702	0, 874
45	3, 900	3, 207	2, 473	1, 695	0, 872
50	3, 858	3, 178	2, 455	1, 685	0, 868
55	3, 801	3, 141	2, 433	1, 675	0, 865
60	3, 712	3, 080	2, 394	1, 655	0, 857
65	3, 560	2, 976	2, 331	1, 622	0, 846
70	3, 296	2, 790	2, 313	1, 560	0, 823
75	2, 908	2, 509	2, 030	1, 419	0, 788
80	2, 450	2, 166	1, 798	1, 330	0, 739

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio inabile.

Antidurata zero. - Gradi di inabilità dall'11 % al 40 % TABELLA N. 29.

Età dell'in-fortunato	Età del figlio inabile										
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
20	9,546	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	9,252	12,340	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	8,946	11,930	11,961	—	—	—	—	—	—	—	—
35	8,222	11,422	11,441	11,278	—	—	—	—	—	—	—
40	8,111	10,818	10,858	10,688	10,567	—	—	—	—	—	—
45	7,520	10,025	10,069	9,936	9,801	9,756	—	—	—	—	—
50	6,979	9,294	9,343	9,229	9,169	9,053	9,012	—	—	—	—
55	6,360	8,458	8,510	8,415	8,332	8,298	8,249	8,157	—	—	—
60	5,655	7,503	7,557	7,479	7,411	7,387	7,356	7,292	7,193	—	—
65	4,882	6,453	6,507	6,447	6,393	6,377	6,358	6,316	6,273	6,148	—
70	4,621	5,263	5,303	5,271	5,242	5,231	5,220	5,195	5,155	5,094	4,976

Antidurata zero. - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 %. TABELLA N. 30.

Età dell'in-fortunato	Età del figlio inabile										
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
20	9,319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	9,035	12,052	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	8,736	11,650	11,680	—	—	—	—	—	—	—	—
35	8,026	11,149	11,167	11,009	—	—	—	—	—	—	—
40	7,909	10,549	10,587	10,422	10,304	—	—	—	—	—	—
45	7,320	9,758	9,802	9,672	9,540	9,496	—	—	—	—	—
50	6,773	9,020	9,068	8,957	8,899	8,786	8,746	—	—	—	—
55	6,153	8,183	8,234	8,141	8,061	8,028	7,981	7,892	—	—	—
60	5,445	7,225	7,277	7,201	7,136	7,113	7,083	7,022	6,926	—	—
65	4,665	6,166	6,217	6,161	6,109	6,093	6,075	6,035	5,994	5,875	—
70	4,366	4,971	5,009	4,979	4,952	4,942	4,931	4,907	4,869	4,812	4,700

Segue: **Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistono l'infortunato e un di lui figlio inabile**

Antidurata zero. - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 %. TABELLA N. 31.

Età dell'in-fortunato	Età del figlio inabile										
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
20	9,053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	8,779	11,710	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	8,487	11,317	11,346	—	—	—	—	—	—	—	—
35	7,794	10,827	10,845	10,691	—	—	—	—	—	—	—
40	7,676	10,239	10,276	10,115	10,001	—	—	—	—	—	—
45	7,095	9,458	9,500	9,375	9,247	9,204	—	—	—	—	—
50	6,550	8,723	8,769	8,661	8,606	8,496	8,458	—	—	—	—
55	5,936	7,894	7,943	7,854	7,777	7,745	7,699	7,614	—	—	—
60	5,235	6,945	6,995	6,923	6,860	6,838	6,809	6,750	6,658	—	—
65	4,458	5,893	5,942	5,887	5,838	5,823	5,806	5,768	5,728	5,614	—
70	4,134	4,708	4,744	4,715	4,690	4,680	4,670	4,647	4,611	4,557	4,451

Antidurata zero. - Gradi di inabilità dall'81 % al 100 %. TABELLA N. 32.

Età dell'in-fortunato	Età del figlio inabile										
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
20	8,634	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	8,367	11,161	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	8,087	10,783	10,812	—	—	—	—	—	—	—	—
35	7,423	10,312	10,329	10,182	—	—	—	—	—	—	—
40	7,305	9,743	9,799	9,626	9,517	—	—	—	—	—	—
45	6,740	8,985	9,025	8,906	8,784	8,744	—	—	—	—	—
50	6,205	8,263	8,307	8,205	8,152	8,049	8,012	—	—	—	—
55	5,601	7,448	7,494	7,410	7,337	7,307	7,264	7,183	—	—	—
60	4,921	6,528	6,576	6,507	6,449	6,428	6,400	6,345	6,259	—	—
65	4,157	5,495	5,540	5,489	5,443	5,429	5,413	5,378	5,341	5,235	—
70	3,810	4,339	4,372	4,345	4,322	4,313	4,304	4,283	4,250	4,200	4,102

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'info tunato e un di lui figlio inabile.

Antidurata cinque. - Gradi di inabilità dall'11 % al 40 %. TABELLA N. 33.

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile									
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
25	15, 920	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	15, 298	15, 337	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14, 603	14, 627	14, 417	—	—	—	—	—	—	—
40	12, 976	13, 812	13, 592	13, 438	—	—	—	—	—	—
45	12, 841	12, 897	12, 724	12, 548	12, 489	—	—	—	—	—
50	11, 712	11, 773	11, 627	11, 502	11, 402	11, 350	—	—	—	—
55	10, 512	10, 576	10, 454	10, 351	10, 308	10, 194	10, 130	—	—	—
60	9, 148	9, 213	9, 117	9, 034	9, 003	8, 965	8, 887	8, 764	—	—
65	7, 617	7, 680	7, 608	7, 544	7, 525	7, 501	7, 452	7, 374	7, 251	—
70	6, 047	6, 102	6, 054	6, 006	5, 964	5, 982	5, 951	5, 905	5, 834	5, 696

Antidurata cinque. - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 % TABELLA N. 34

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile									
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
25	15, 614	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	15, 004	15, 042	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14, 323	14, 345	14, 140	—	—	—	—	—	—	—
40	12, 726	13, 546	13, 331	13, 179	—	—	—	—	—	—
45	12, 592	12, 646	12, 477	12, 304	12, 246	—	—	—	—	—
50	11, 484	11, 545	11, 401	11, 279	11, 180	11, 129	—	—	—	—
55	10, 305	10, 368	10, 249	10, 148	10, 106	9, 993	9, 931	—	—	—
60	8, 967	9, 031	8, 937	8, 855	8, 826	8, 788	8, 712	8, 591	—	—
65	7, 465	7, 526	7, 456	7, 393	7, 374	7, 351	7, 302	7, 227	7, 106	—
70	5, 924	5, 978	5, 931	5, 883	5, 872	5, 860	5, 829	5, 784	5, 714	5, 580

Segue: **Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio inabile.**

Antidurata cinque. - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 %. TABELLA N. 35.

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile									
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
25	15, 219	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	14, 624	14, 661	—	—	—	—	—	—	—	—
35	13, 960	13, 982	13, 782	—	—	—	—	—	—	—
40	12, 403	13, 202	12, 992	12, 844	—	—	—	—	—	—
45	12, 271	12, 325	12, 160	11, 991	11, 935	—	—	—	—	—
50	11, 189	11, 247	11, 107	10, 989	10, 893	10, 843	—	—	—	—
55	10, 039	10, 101	9, 985	9, 886	9, 845	9, 735	9, 675	—	—	—
60	8, 734	8, 796	8, 704	8, 625	8, 596	8, 560	8, 485	8, 367	—	—
65	7, 269	7, 328	7, 260	7, 199	7, 181	7, 158	7, 111	7, 037	6, 919	—
70	5, 765	5, 818	5, 772	5, 726	5, 715	5, 703	5, 673	5, 629	5, 562	5, 430

Antidurata cinque. - Gradi di inabilità dall'81 % al 100 %. TABELLA N. 36.

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile									
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
25	14, 562	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	13, 993	14, 029	—	—	—	—	—	—	—	—
35	13, 359	13, 380	13, 188	—	—	—	—	—	—	—
40	11, 868	12, 632	12, 431	12, 290	—	—	—	—	—	—
45	11, 739	11, 790	11, 633	11, 471	11, 417	—	—	—	—	—
50	10, 701	10, 757	10, 623	10, 510	10, 418	10, 370	—	—	—	—
55	9, 599	9, 658	9, 547	9, 453	9, 413	9, 309	9, 251	—	—	—
60	8, 347	8, 406	8, 318	8, 242	8, 215	8, 180	8, 109	7, 996	—	—
65	6, 943	6, 999	6, 934	6, 876	6, 858	6, 836	6, 792	6, 721	6, 609	—
70	5, 502	5, 552	5, 508	5, 465	5, 454	5, 443	5, 414	5, 372	5, 308	5, 182

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio inabile.

Antidurata dieci e più. - Gradi di inabilità dall' 11 % al 40 %. TABELLA N. 37.

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile														
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
30	15,482	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14,720	14,509	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	13,894	13,674	13,518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	12,938	12,765	12,588	12,528	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	11,865	11,717	11,599	11,491	11,437	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	10,615	10,492	10,389	10,346	10,231	10,167	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	9,229	9,131	9,048	9,019	8,980	8,925	8,778	—	—	—	—	—	—	—	—
65	7,708	7,636	7,572	7,553	7,528	7,479	7,401	7,278	—	—	—	—	—	—	—
70	6,141	6,092	6,044	6,031	6,019	5,989	5,942	5,870	5,731	—	—	—	—	—	—
75	4,671	4,640	4,607	4,599	4,593	4,575	4,547	4,507	4,427	4,291	—	—	—	—	—
80	3,497	3,478	3,455	3,450	3,447	3,437	3,421	3,398	3,351	3,273	3,121	—	—	—	—
85	—	2,639	2,624	2,617	2,618	2,612	2,601	2,589	2,561	2,515	2,417	2,287	—	—	—
90	—	—	2,059	2,057	2,056	2,052	2,045	2,037	2,019	1,990	1,926	1,840	1,694	—	—
95	—	—	—	1,546	1,545	1,543	1,539	1,534	1,523	1,506	1,466	1,411	1,316	1,192	—
100	—	—	—	—	1,139	1,137	1,135	1,132	1,126	1,117	1,093	1,061	1,002	0,923	0,818

Antidurata dieci e più. — Gradi di inabilità dal 41 % al 60 %. TABELLA N. 38.

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile														
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
30	15,213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14,465	14,257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	13,651	13,434	13,281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	12,711	12,542	12,367	12,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	11,657	11,512	11,388	11,289	11,237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	10,417	10,297	10,195	10,153	10,040	9,978	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	9,065	8,969	8,887	8,859	8,820	8,766	8,622	—	—	—	—	—	—	—	—
65	7,563	7,492	7,429	7,410	7,387	7,339	7,262	7,141	—	—	—	—	—	—	—
70	6,029	5,981	5,935	5,922	5,910	5,880	5,834	5,764	5,627	—	—	—	—	—	—
75	4,583	4,553	4,520	4,512	4,507	4,489	4,462	4,423	4,344	4,210	—	—	—	—	—
80	3,429	3,410	3,388	3,383	3,380	3,370	3,354	3,331	3,286	3,209	3,060	—	—	—	—
85	—	2,586	2,571	2,564	2,562	2,559	2,548	2,537	2,509	2,464	2,369	2,241	—	—	—
90	—	—	2,005	2,003	2,002	1,998	1,991	1,983	1,966	1,938	1,875	1,792	1,649	—	—
95	—	—	—	1,511	1,510	1,508	1,504	1,499	1,488	1,471	1,432	1,379	1,286	1,165	—
100	—	—	—	—	1,111	1,109	1,107	1,104	1,099	1,090	1,066	1,035	0,978	0,901	0,798

Segue: **Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio inabile.**

Antidurata dieci e più. — Gradi di inabilità dal 61 % all' 80 %. TABELLA N. 39.

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile														
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
30	14, 849	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14, 117	13, 914	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	13, 322	13, 111	12, 962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	12, 406	12, 240	12, 070	12, 013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	11, 375	11, 234	11, 113	11, 016	10, 965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	10, 174	10, 056	9, 957	9, 916	9, 805	9, 745	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	8, 843	8, 750	8, 670	8, 642	8, 605	8, 552	8, 411	—	—	—	—	—	—	—	—
65	7, 378	7, 308	7, 247	7, 229	7, 205	7, 158	7, 083	6, 966	—	—	—	—	—	—	—
70	5, 877	5, 830	5, 785	5, 772	5, 761	5, 732	5, 687	5, 618	5, 485	—	—	—	—	—	—
75	4, 465	4, 435	4, 403	4, 396	4, 390	4, 373	4, 347	4, 308	4, 232	4, 101	—	—	—	—	—
80	3, 337	3, 319	3, 297	3, 292	3, 289	3, 280	3, 264	3, 242	3, 198	3, 124	2, 978	—	—	—	—
85	—	2, 513	2, 499	2, 492	2, 490	2, 487	2, 477	2, 465	2, 438	2, 394	2, 297	2, 178	—	—	—
90	—	—	1, 946	1, 944	1, 943	1, 939	1, 933	1, 925	1, 909	1, 881	1, 820	1, 739	1, 601	—	—
95	—	—	—	1, 463	1, 462	1, 460	1, 457	1, 452	1, 441	1, 425	1, 387	1, 336	1, 246	1, 129	—
100	—	—	—	—	1, 073	1, 071	1, 069	1, 066	1, 061	1, 052	1, 029	0, 999	0, 944	0, 869	0, 770

Antidurata dieci e più. — Gradi di inabilità dall' 81 % al 100 %. TABELLA N. 40.

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile														
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
30	14, 232	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	13, 530	13, 336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	12, 768	12, 565	12, 423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	11, 888	11, 729	11, 566	11, 511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	10, 897	10, 762	10, 646	10, 554	10, 505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	9, 744	9, 632	9, 537	9, 497	9, 391	9, 333	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	8, 466	8, 377	8, 300	8, 274	8, 238	8, 187	8, 053	—	—	—	—	—	—	—	—
65	7, 055	6, 988	6, 930	6, 912	6, 890	6, 845	6, 773	6, 661	—	—	—	—	—	—	—
70	5, 602	5, 557	5, 514	5, 502	5, 491	5, 463	5, 420	5, 355	5, 288	—	—	—	—	—	—
75	4, 263	4, 235	4, 204	4, 197	4, 192	4, 175	4, 150	4, 114	4, 041	3, 916	—	—	—	—	—
80	3, 181	3, 164	3, 143	3, 109	3, 136	3, 127	3, 112	3, 091	3, 049	2, 978	2, 839	—	—	—	—
85	—	2, 391	2, 377	2, 371	2, 369	2, 366	2, 356	2, 345	2, 320	2, 278	2, 190	2, 072	—	—	—
90	—	—	1, 846	1, 844	1, 843	1, 839	1, 833	1, 826	1, 810	1, 784	1, 726	1, 649	1, 518	—	—
95	—	—	—	1, 383	1, 382	1, 380	1, 376	1, 372	1, 362	1, 347	1, 311	1, 262	1, 177	1, 066	—
100	—	—	—	—	1, 008	1, 006	1, 004	1, 002	0, 996	0, 988	0, 967	0, 939	0, 887	0, 817	0, 723

TABELLA N. 41.

Valori capitali attuali della rendita annuale unitaria pagabile a rate mensili posticipate a favore dei superstiti.

Età della vedova	Rendita vedovile	Età dell'orfano inabile	Rendita orfanile	Età dell'orfano minorenne	Rendita orfanile temporanea	Età dell'ascendente	Rendita a favore di ascendente
20	11,893	0	15,434	0	9,545	40	17,033
25	13,425	5	20,447	1	10,063	45	15,775
30	14,888	10	20,192	2	9,853	50	14,331
35	15,891	15	19,539	3	9,360	55	12,718
40	15,912	20	18,893	4	8,784	60	10,965
45	15,138	25	18,289	5	8,161	65	9,135
50	14,007	30	17,567	6	7,498	70	7,328
55	12,581	35	16,672	7	6,801	75	5,666
60	10,899	40	15,612	8	6,071	80	4,297
65	9,088	45	14,372	9	5,308	85	3,228
70	7,279	50	12,904	10	4,512	90	2,450
75	5,616	55	11,252	11	3,683	95	1,912
80	4,256	60	9,441	12	2,817	100	1,538
85	3,210	65	7,672	13	1,916	—	—
90	2,530	70	5,928	14	0,978	—	—
95	1,962	75	4,453	—	—	—	—
100	1,575	80	3,238	—	—	—	—
—	—	85	2,360	—	—	—	—
—	—	90	1,841	—	—	—	—
—	—	95	1,461	—	—	—	—

Visto, il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(721)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Volpiano (Torino), della estensione di ha. 3400 circa, la cui linea di delimitazione da Volpiano raggiunge la strada Torino-Rivarolo presso la Cascina Gariglia, e risale tale strada fin presso il km. 18, indi con la strada dei Baraccamenti attraversa il Poligono di artiglieria, fino a raggiungere la strada di Corio presso Castellaro sopra Ciriè; segue la strada di Corio fino al bivio (prima dell'abitato) che porta a Rocca Canavese, indi seguendo il torrente Fondaglia si porta a Vauda di Front; piega verso il Poligono di artiglieria, tocca C. Bonino e raggiunge la strada di Front presso il km. 24; scende con questa strada fino al bivio per C. Simonetta, si porta a Rivarossa e Lombardore, indi col torrente Malone fino a S. Benigno; segue poi la strada per Chivasso e raggiunta la strada nazionale si riporta a Brandizzo, ed infine con la strada ritorna a Volpiano;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 29 aprile 1937, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(729)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 15 febbraio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1937-XVI, n. 2324, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

(773)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche tra l'Italia ed il Brasile concernenti il Protocollo addizionale al Trattato di estradizione.

Addì 16 febbraio 1938 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche del Protocollo stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 5 novembre 1936, addizionale al Trattato di estradizione italo-brasiliano del 28 novembre 1931.

Il Protocollo addizionale anzidetto, che ha avuto approvazione nel Regno con la legge 10 giugno 1937, n. 1055, entra in vigore il 1° marzo 1938.

(774)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Media dei cambi e dei titoli
del 24 febbraio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,40
Francia (Franco)	61,95
Svizzera (Franco)	441,85
Argentina (Peso carta)	5,01
Belgio (Belga)	3,2275
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,83
Danimarca (Corona)	4,259
Norvegia (Corona)	4,7935
Olanda (Fiorino)	10,6375
Polonia (Zloty)	360,95
Portogallo (Scudo)	0,8672
Svezia (Corona)	4,9155
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,6062
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,475
Id. 3,50% (1902)	70,575
Id. 3,00% Lordo	52,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,50
Id. id. 5 % (1936)	94,025
Rendita 5% (1935)	93,775
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,925
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,175
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,85
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,50
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,625
Id id 5 % Id 1944	98,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

Il dott. Giaquinta Giovanni-Giuseppe fu Salvatore, medico chirurgo, domiciliato in Milano, via Bragadino n. 5, nella qualità d'erede testamentario del fratello, Giaquinta Benedetto-Carmelo fu Salvatore, volgarmente detto Carmelo, con atto 17 ottobre u. s. a ministero dell'ufficiale giudiziario Meli Luigi della sede distaccata di pretura di Monterosso Almo, ha diffidato la signora Salafia Maria fu Salvatore, domiciliata in Monterosso Almo, Corso Umberto I n. 98, a restituirgli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti certificati del P. R. 3,50 per cento intestati al detto Giaquinta Carmelo fu Salvatore già domiciliato in Monterosso Almo e dei quali si dichiara spossessato:

n. 36916 capitale nominale L. 22.000; n. 60709 capitale nominale L. 8300; n. 200030 capitale nominale L. 20.000; n. 236668 capitale nominale L. 62.600.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione dei certificati stessi.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

(4513) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di rate di sottoscrizione al prestito redimibile 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 60.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza, serie III, n. 438529, di L. 232, emessa dall'Esattoria consorziale di Ovada, per pagamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta sull'art. 100 terreni intestato a Palladino Giuseppe fu Luigi e Allosio Caterina di Manfredo con delega pel ritiro dei titoli definitivi di detto prestito a Palladino Giuseppe fu Luigi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Alessandria, l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

(736) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Avviso di rettifica.

Nell'elenco-diffida per smarrimento di certificati di rendita, pubblicato nelle puntate nn. 146, 197 e 250 della *Gazzetta Ufficiale* in data, rispettivamente, del 25 giugno, 29 agosto e 26 ottobre 1937, il nominativo *Paner* Leopoldina — relativo all'usufrutto del certificato del Cons. 5 % n. 82023 di L. 165 intestato a Nardi-Berti Leonardo — deve intendersi rettificato in *Pauer* Leopoldina.

(777)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel fosso della Sambuchella nel bacino montano del fiume Metauro (Perugia).

Con decreto Ministeriale 10 febbraio 1938-XVI, n. 657, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione forestale del fosso della Sambuchella nel bacino montano del fiume Metauro, in territorio del comune di Pietralunga, previsti nel relativo progetto 18 agosto 1935 del comando di Coorte della Milizia nazionale forestale di Perugia.

(666)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario Valgrana in provincia di Cuneo.

Regio decreto 2 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti, il 12 gennaio 1938, al registro n. 1, foglio n. 75, con il quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, il consorzio irriguo Valgrana, con sede nel Comune omonimo, in provincia di Cuneo, è stato costituito quale Consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(667)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 21 posti di archivista all'estero di 3ª classe.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708;

Determina:

Art. 1.

È indetto un concorso a ventuno posti di archivista all'estero di 3ª classe (gruppo *C*, grado 11°) nel ruolo del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri, riservato agli impiegati di tale ruolo appartenenti ai gradi 11° (archivisti) e 12° (applicati), questi ultimi purchè abbiano almeno sei anni di servizio effettivo di ruolo.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni predette, vogliono partecipare al concorso dovranno farne domanda in carta bollata da L. 6. La domanda dovrà essere inoltrata, per via gerarchica, alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione interna non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

L'esame di concorso consterà di quattro prove scritte e di una prova orale.
Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:
1° nozioni di storia contemporanea dal Trattato di Vienna (1815) ai nostri giorni, e di geografia fisica, politica e commerciale;
2° traduzione dall'italiano in francese;
3° leggi organiche fondamentali dello Stato fascista;
4° organizzazione e funzionamento degli archivi con speciale riguardo all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero degli affari esteri sia presso l'Amministrazione centrale che all'estero.

La prova orale avrà per oggetto le materie delle prove scritte e comprenderà inoltre nozioni elementari di statistica.
I candidati potranno, nell'istanza di ammissione al concorso, chiedere di sostenere prove supplementari di altre lingue oltre il francese.
Le prove di esame si svolgeranno nei giorni e nei locali che saranno indicati con apposito avviso.

Art. 5.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento delle prove di esame, alle operazioni della Commissione esaminatrice, alla formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori saranno osservate le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati i quali avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di sette decimi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: CIANO.

(780)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale del comune di Monza.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacante nel comune di Monza (provincia di Milano), secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:
a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;
b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;
c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizioni titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità, stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile) non oltre il giorno 30 aprile 1938-XVI, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.
I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.
Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:
1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;
2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;
3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;
4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;
5° certificato medico di sana e robusta costituzione;
6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.
I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(741)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi ai posti di segretario capo dei comuni di Grosseto e di Marsala.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 3ª classe (grado 3°) vacanti nei comuni di Grosseto e di Marsala, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile) non oltre il giorno 30 aprile 1938-XVI, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale devono produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati devono indicare il posto al quale intendono concorrere. Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ai suddetti concorsi deve presentare singole domande per ciascun posto, unendo a ciascuna di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda, però, deve essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli e documenti prodotti.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(740)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.